

Sei in: [Homepage](#) » [News](#) » Osservatorio n. 1 2007

Patto di Stabilità 2007

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
Ragioneria Generale

GENNAIO 2007

Muta nuovamente assetto la disciplina sul patto di stabilità interno.

Il coordinamento integrato riepilogativo che segue, con i relativi riferimenti normativi, evidenzia come siano variati i soggetti coinvolti, le azioni utili per il raggiungimento degli obiettivi, le regole ed i vincoli prescritti, le sanzioni, le verifiche ed il monitoraggio. Sul versante del rapporto debito/Pil, poi, per quanto strano possa sembrare, risulta soppressa la norma tendente a stimolare, per la non applicabilità della penale, l'estinzione anticipata dei mutui con la Cassa dd.pp.

Il patto di stabilità interno torna ad imporre agli enti locali un risultato sui saldi finanziari, e non più sui tetti di spesa, dimezzando gli obiettivi che, ora, mirano all'equilibrio finale complessivo, corrente e in conto capitale aggregati e non più settorializzati, di competenza e di cassa.

A parte la farraginosità del sistema di determinazione dei dati di miglioramento, il sistema di calcolo degli obiettivi ne risulta significativamente semplificato e, come, peraltro, è sempre avvenuto nel passato, la maggiore o minore gravosità (perché sempre di gravosità si tratta) è conseguente all'ampiezza della base di calcolo – media dei saldi 2003/2005 – sulla quale deve essere registrato il miglioramento.

Appare certo che, almeno per la competenza, non ne risultano avvantaggiati gli enti che hanno avanzi di amministrazione non utilizzati, spesso rinvenienti da anni precedenti il triennio base o derivanti da riaccertamento di residui attivi, oppure che rileveranno un avanzo dalla gestione 2006. 'E' un'occasione persa, che avrebbe consentito di correggere una stortura, quella di non consentirne l'inserimento nel saldo finanziario. E come l'avanzo, pure il disavanzo.

Così come è certo che ne risultano svantaggiati, in termini di spesa per investimenti, gli enti che presentano un grado di indebitamento modesto e che a tale grado si vedono costretti a restare pressoché vincolati. Sarebbe stato opportuno consentire lo svincolo dalla spesa in conto capitale degli investimenti finanziati con mutui entro un certo, seppure modesto, limite di rapporto interessi passivi/entrate correnti. Mentre, invece, è stata disposta una, pressoché inutile, elevazione dal 12 al 15 per cento di tale rapporto. Apprezzabili le modifiche in tema di verifiche e monitoraggi da formalizzare con, in particolare, la soppressione dei modelli periodici di cassa. Non incide, invece, l'abrogazione della norma che imponeva la verifica periodica, trimestrale, e la sottoscrizione, anche dell'organo di revisione, di per sé pleonastica, trattandosi di verifiche che sono proprie delle competenze dell'organo.

Ci si esime dall'apprezzare e valutare, infine, il nuovo sistema sanzionatorio (?) e l'abbattimento delle sanzioni 2006 (?!), così come si sottolinea l'obbligatorio rispetto degli obiettivi già in sede di programmazione.

GLI OBIETTIVI

1. Gli enti locali, nel triennio 2007-2009, sono impegnati a ridurre il saldo finanziario complessivo tendenziale, in termini di cassa e di competenza, entro obiettivi programmati.(art. 1, c. 677, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1.1. L'obiettivo della riduzione dei saldi si applica indistintamente, per ciascun ente, sul complesso delle entrate e delle spese finali.

1.2. Le disposizioni del patto di stabilità interno costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt.117 e 119, secondo comma, della Costituzione.
(art. 1, c. 676)

2. Le prescrizioni sui risultati da raggiungere costituiscono requisiti di regolarità contabile e legittimità dei documenti di bilancio.
(art. 1, c. 684, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

2.1. Il bilancio di previsione degli enti soggetti al patto deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico.

2.2. Gli enti che hanno approvato il bilancio 2007 entro il 31 dicembre 2006 devono apportarvi le necessarie variazioni.

2.3. Il bilancio di previsione deve, quindi, essere deliberato coerentemente ai risultati che si devono conseguire in ordine al patto di stabilità interno.

LE AZIONI

Azioni utili per il raggiungimento degli obiettivi

1. Pur non essendo stata esplicitamente riproposta la norma, va ricordato che, nel miglioramento del risultato annuo, deve essere mantenuta la corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.(art. 28, c. 7, legge 23 dicembre 1998, n. 448).

1.1. La corrispondenza tra funzioni e risorse deve essere verificata attraverso le procedure del controllo di gestione.

2. Pur non essendo state esplicitamente riproposte, vanno ricordate le azioni utili al miglioramento degli obiettivi:

- a) accertamenti tributari per aumentare la base imponibile;
- b) maggiore finanziamento dei servizi pubblici con prezzi e tariffe;
- c) riduzione della spesa per il personale;

- d) limitazione del ricorso a contratti a termine al di fuori della dotazione organica;
 - e) efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi di gestione;
 - f) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente;
 - g) dismissioni di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento dell'attività istituzionale;
 - h) limitazione delle consulenze esterne;
 - i) soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili;
 - l) sviluppo di iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, di accordi e di convenzioni, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
 - m) riduzione del ricorso all'affidamento diretto a società controllate o ad aziende speciali nella concessione di servizi pubblici;
 - n) sviluppo di iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato.
 - o) rimozione degli ostacoli per l'accesso di nuovi soggetti privati nel mercato dei servizi pubblici;
 - p) promozione dello sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati;
 - q) reinvestimento delle somme accantonate per ammortamento.
- (art. 28, c. 2 e 2 bis, legge 23 dicembre 1998, n. 448).

I SOGGETTI

Ambito soggettivo

1. Sono stati assoggettati al patto di stabilità interno per l'anno 2006:

- le province;
 - i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
 - le comunità isolate con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
- (art. 1, c. 138, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

1.1. Per l'anno 2006, non sono stati, quindi, soggetti al patto di stabilità e, pertanto, sono rimasti esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione:

- i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- le unioni di comuni;
- le comunità montane con popolazione fino a 50.000 abitanti;
- le comunità isolate con popolazione fino a 50.000 abitanti;
- i consorzi di enti locali.

2. Sono soggetti al patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009:

- le province;
 - i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- (art. 1, c. 676, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

2.1. Per il triennio 2007-2009 non sono, quindi, soggetti al patto di stabilità e restano, pertanto, esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione:

- i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

- le unioni di comuni;
- le comunità isolate;
- le comunità montane;
- i consorzi di enti locali.

2.2. Rispetto all'anno 2006, nel triennio 2007-2009, sono esclusi dal rispetto del patto di stabilità le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

3. Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno, si applica il criterio previsto dall'art. 156 del TUEL, ossia quello della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT e, cioè, per il 2007, quella al 31 dicembre 2005.

(lett. G. 2.1., circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n. 8).

4. Alle finalità del patto di stabilità interno provvedono le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per gli enti locali dei rispettivi territori.
(art. 1, c. 660, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

4.1. Qualora non vi provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applica la disciplina nazionale.

4.2. Se le regole del patto sono definite dalle Autonomie speciali, a queste devono attenersi gli enti locali dei rispettivi territori.

5. Per gli enti di nuova istituzione nel periodo 2003-2005, si applicano le regole del patto avendo come base la media degli anni compresi nello stesso periodo, per i quali sono disponibili i rendiconti, ovvero anche la sola base annuale di un rendiconto, nel caso ne sia disponibile uno soltanto.

(art. 1, c. 687, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

5.1. Se l'ente è istituito nel corso del 2006, le regole del patto si applicano con decorrenza dal 2009, sulla base di calcolo del rendiconto 2007.

6. Gli enti commissariati per scioglimento degli organi a causa di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

(art. 1, c. 688, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

7. Per gli anni 2006-2007 sono esclusi dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti che, negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, sono stati commissariati per una delle cause di scioglimento dell'organo consiliare previste dal Tuel.

(art. 1, c. 689, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

LE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

L'obiettivo di cassa e di competenza 2006

1. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, l'obiettivo 2006 è determinato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, separatamente per le spese correnti e per quelle in conto capitale.

(art. 1, c. 140 e 141, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

2. Per l'anno 2006, il complesso delle spese non può superare la corrispondente spesa annua corrente dell'anno 2004, ridotta di una percentuale che può essere del 6,5% oppure dell'8%.

(art. 1, c. 140, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

2.1. Il decremento percentuale è del 6,50%, se la media pro-capite dei pagamenti nel triennio 2002-2004 in conto competenza e in conto residui di spesa corrente, senza alcuna esclusione, dell'ente risulta inferiore alla media stabilita per gli enti della stessa classe di appartenenza.

2.2. Il decremento percentuale è dell'8%, se la media pro-capite dei pagamenti nel triennio 2002-2004 in conto competenza e in conto residui di spesa corrente, senza nessuna esclusione dell'ente risulta superiore alla media stabilita per gli enti della stessa classe di appartenenza.

2.3. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il decremento è dell'6,50%., senza alcun riferimento alla virtuosità o meno dell'ente.

2.4. La spesa media pro-capite per classi di enti, con la quale raffrontare la media pro-capite di ciascun ente, è la seguente:

a) euro 153,87, per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Km²;

b) euro 176,47, per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km²;

c) euro 102,03, per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Km²;

d) euro 113,24, per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km²;

e) euro 589,99, per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

f) euro 617,49, per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

g) euro 626,74, per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

h) euro 768,37, per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

i) euro 854,59, per i comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

j) euro 1.194,38, per i comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

k) euro 1.167,47, per i comuni da 500.000 abitanti ed oltre;

2.5. La popolazione da prendere in considerazione per il calcolo della media pro-capite, è quella media residente, rispettivamente, al 31 dicembre 2002, 2003 e 2004.

3. Per l'anno 2006, il complesso delle spese in conto capitale non può superare la corrispondente spesa annua in conto capitale dell'anno 2004, maggiorata dell'8,1%.

(art. 1, c. 141, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

4. Per l'anno 2006 l'ammontare massimo delle spese sostenibili, per la competenza e per la cassa, è la risultante del seguente calcolo sui dati ripresi dal conto del bilancio 2004, rispettivamente, alla colonna degli impegni sulla competenza ed a quella del totale dei pagamenti sulla competenza e sui residui:

+ Spesa corrente (Titolo I)

- Spese di personale

~~Spese di personale~~

- Spese per trasferimenti ad amministrazioni pubbliche
- Spese di carattere sociale risultanti dalla funzione 8 di bilancio, per le province, e dalla funzione 10 di bilancio, per i comuni.
- Spese per interessi passivi;
- Spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- Spese per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri che dichiarano lo stato di emergenza;
- Spese per debiti fuori bilancio originati da sentenze;
- Spese relative all'esercizio di nuove funzioni trasferite o delegate dalla regione a decorrere dall'anno 2005, nella misura pari alle assegnazioni regionali a fronte;
- = Spesa corrente soggetta al contenimento
- riduzione del 6,5% oppure dell'8% (come specificato ai punti 2.1., 2.2. e 2.3.)
- = Spesa corrente complessiva sostenibile nel 2006

+ Spesa in conto capitale (Titolo II)

- Spese per concessione di crediti
- Spese per trasferimenti ad amministrazioni pubbliche
- Spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- Spese per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri che dichiarano lo stato di emergenza;
- Spese per debiti fuori bilancio originati da sentenze;
- Spese relative all'esercizio di nuove funzioni trasferite o delegate dalla regione a decorrere dall'anno 2005, nella misura pari alle assegnazioni regionali a fronte;
- = Spesa in conto capitale soggetta al contenimento
- + incremento 8,1%
- = Spesa in conto capitale sostenibile nel 2006.

(art. 1, c. 142 e 143, legge 23 dicembre 2005, n. 266; lett. B. 3. circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n. 8).

4.1. Le spese per il personale da escludere dal complesso delle spese correnti sono quelle codificate all'intervento 01 del Titolo I della spesa:

- competenze fisse e accessorie, ivi compreso straordinario ed emolumenti arretrati, al personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato;
- contratti di formazione e lavoro;
- personale addetto a lavori socialmente utili, per l'eventuale quota di spesa a carico dell'ente;
- collaborazioni coordinate e continuative per lo svolgimento di funzioni per le quali non sono presenti nell'ente corrispondenti professionalità;
- contributi effettivi a carico dell'ente;
- equo indennizzo.

Sono, altresì, da escludere, in quanto considerate spese per il personale, seppure codificate in intervento diverso dallo 01, i buoni pasto ed i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo/lavoro interinale (03) e l'Irap (07).

4.2. Le spese per i trasferimenti correnti ed amministrazioni pubbliche da escludere dal complesso delle spese sono quelle codificate all'intervento 05 del Titolo I non aventi titolo di corrispettivi di servizi; quelle per trasferimenti in conto capitale sono, invece, le spese codificate all'intervento 07 del Titolo II. L'esclusione riguarda i trasferimenti alle amministrazioni pubbliche individuate nell'elenco predisposto dall'Istat (in G.U. n.174 del 28 luglio 2006), nonché, indipendentemente dal regime giuridico, ai soggetti di proprietà o amministrati o controllati da amministrazioni pubbliche che non vendono sul mercato oppure vendono a prezzi economicamente non rilevanti, talché i ricavi non eccedono il 50% dei costi di produzione. (lett. B. 3 circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n. 8)

4.3. Nel rilevare le spese di carattere sociale, al netto di quelle allocate tra le altre categorie di spesa detraibile, devono essere evitate esclusioni di spese allocate in codici funzionali diversi dallo 08 per le province, 10 per i comuni e 05 per le comunità montane, che darebbero luogo ad elusione delle regole del patto di stabilità interno.

4.4. Il riferimento normativo a debiti fuori bilancio conseguenti a sentenze, tale da non limitare l'esclusione dal complesso delle spese in funzione della natura, consente di ricomprendervi sia le spese correnti che quelle in conto capitale. Anche il lodo arbitrale e il decreto ingiuntivo esecutivo rientrano nella definizione di sentenza.

4.5. L'esclusione dal complesso delle spese di quelle per funzioni trasferite o delegate dalle regioni ed esercitate dal 1° gennaio 2005, è condizionata al ricalcolo degli obiettivi programmatici regionali 2006 che escludono dalla base di calcolo 2004 le spese concordate e quantificate a fronte che ogni singolo ente locale potrà portare in detrazione dalle spese 2006.

4.6. Rispetto all'anno 2005, sono incluse nella spesa in conto capitale soggetta a limite le spese:

- per partecipazioni azionarie;
- per acquisizioni di attività finanziarie;
- per conferimenti di capitale;
- finanziate da alienazioni di beni mobili o immobili.

4.7. Poiché nel calcolo dell'ammontare massimo delle spese sostenibili nel 2006 rientra anche la quota di competenza sia dell'ente capofila che degli altri enti beneficiari di servizi gestiti dall'ente capofila, per questi ultimi la spesa del 2004 deve essere aumentata della quota convenzionalmente posta a carico di ciascuno nel triennio che, di contro, è esclusa dagli enti capofila.

5. Il limite massimo degli impegni assumibili e dei pagamenti eseguibili, determinato come al precedente punto 4, deve essere raffrontato in modo omogeneo con i dati di competenza e di cassa del 2006, sui quali risultano, pertanto, ininfluenti tutte le tipologie di spese correnti e in conto capitale calcolate in decurtazione ai fini della base 2004.

5.1. Il limite massimo degli impegni assumibili e dei pagamenti eseguibili, calcolato separatamente sul complesso delle spese correnti e su quelle in conto capitale, rende influente il risultato settorializzato per ciascuno dei due comparti; è possibile, tuttavia, eccedere i limiti di spesa in conto capitale in misura pari alle corrispondenti riduzioni di spesa corrente rispetto a quella complessiva sostenibile. (art. 1, c. 144, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

5.2. Limitatamente all'anno 2006, così come nel 2005, il superamento del predetto ammontare massimo di spesa è consentito per le spese in conto capitale derivanti da cofinanziamenti dell'Unione Europea, ivi compresa la quota di parte nazionale, anche a carico dell'Ente. (art. 1, c. 147, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

5.3. Il superamento del predetto ammontare massimo di spesa sostenibile è consentito, così come nel 2005, per le spese in conto capitale finanziate da erogazioni a titolo gratuito versate da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche e dalle liberalità, ossia da donazioni, eredità e lasciti, nei limiti delle correlate entrate accertate, per il limite sugli impegni, ed introitate, per il limite sui pagamenti. (art. 1, c. 145, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

5.4. Il superamento dell'ammontare massimo di spesa sostenibile è consentito per le spese in conto capitale finanziate con i proventi derivanti dalla quota del 30% del maggior gettito di tributi erariali al cui accertamento partecipa il comune. (art. 1, c. 146, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

5.5. 'E assorbito dall'esclusione della spesa per il personale il consentito superamento dell'ammontare massimo di spesa sostenibile, come nel 2005, per le spese necessarie alla corresponsione alle aziende di trasporto pubblico locale degli importi necessari alla copertura del rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007, nella misura pari alle assegnazioni statali a fronte, decorrenti dall'anno 2005. (art. 1, c. 3, D.L. 21 febbraio 2005, n. 16, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 58).

5.6. Il superamento dell'ammontare massimo di spesa sostenibile è, infine consentito, come nel 2005, per i contributi erogati dai comuni capoluogo delle aree metropolitane e da quelli ad alta tensione abitativa con essi confinanti ai conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio e aventi i requisiti di legge. (art. 5, c. 2, D.L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n. 148).

5.7. Rispetto all'anno 2005, per gli enti locali della regione Piemonte non è consentito il superamento dell'ammontare massimo di spesa sostenibile per gli interventi connessi ai Giochi olimpici invernali Torino 2006.

5.8. Per gli enti capofila di servizi comuni, la spesa sostenuta nel 2006 deve essere ridotta della quota di spese di competenza degli altri enti fruitori dei servizi. (lett. G.3., circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n. 8)

5.9. Per gli enti beneficiari di servizi gestiti da ente capofila, la spesa sostenuta nel 2006 deve essere incrementata convenzionalmente della quota di spesa sostenuta dell'ente capofila, di propria competenza.

5.10. Le spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilità interno. (art. 1, c. 147, legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel testo modificato dall'art. 16, c. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

L'obiettivo del saldo finanziario di cassa e di competenza 2007

1. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti l'obiettivo è quello della

riduzione del saldo finanziario tendenziale, in termini di competenza e di cassa, determinato sulle entrate finali e sulle spese finali.

(art. 1, c. 677, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1.1. Il saldo finanziario da conseguire per l'anno 2006 è pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato nella misura di cui al successivo punto 2.

(art. 1, c. 681).

2. L'obiettivo di miglioramento, determinato nella stessa misura sia per la competenza che per la cassa, è la risultante del seguente calcolo sui saldi di cassa e sui pagamenti di spesa corrente, desunti dai conti del bilancio 2003-2005:

1) primo obiettivo di miglioramento

A + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo I (media triennale);

B1 + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sulle categorie da 2 a 5 del titolo II (media triennale);

B2 + Assegnazioni (accertamenti) comunicate, in conto competenza, negli anni 2003, 2004 e 2005, dei trasferimenti statali di cui alla categoria 1 del titolo II dell'entrata (media triennale);

C + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo III (media triennale);

D1 + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sulle categorie 1, 3, 4 e 5 del titolo IV dell'entrata (media triennale);

D2 + Assegnazioni (accertamenti) comunicate, in conto competenza, negli anni 2003, 2004 e 2005, dei trasferimenti statali di cui alla categoria 2 del titolo IV dell'entrata (media triennale);

E = Riscossioni entrate finali (media triennale);

F + Pagamenti in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo I (media triennale);

G + Pagamenti in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sugli interventi da 01 a 09 del titolo II (media triennale);

H = Pagamenti spese finali (media triennale);

$I (D-H) =$ Saldo finanziario di cassa medio 2003-2005.

Ai fini della determinazione del saldo finanziario di cassa medio 2003-2005, utile per determinare l'obiettivo di miglioramento (I), si evidenzia che:

a) i trasferimenti statali, sia di parte corrente (B2) che di parte in conto capitale (D2), non sono conteggiati in funzione delle riscossioni, bensì nella misura a tale titolo comunicata, per gli anni di riferimento, dall'amministrazione statale interessata;

b) le entrate del titolo IV non contabilizzano le riscossioni di crediti, di cui alla categoria 6;

c) i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano le concessioni di crediti, di cui all'intervento 10.

Soltanto nel caso di saldo finanziario di cassa medio 2003-2005 (1) negativo, il primo obiettivo specifico di miglioramento è determinato:

per i comuni

$L = I \times 0,330;$

per le province

$L1 = I \times 0,400;$

2) secondo obiettivo di miglioramento

E pagamenti in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo I (media triennale);

per i comuni

$$M = E \times 0,029;$$

per le province

$$M1 = E \times 0,041;$$

3) obiettivo di miglioramento complessivo

per i comuni

$$N = L + M;$$

per le province

$$N1 = L1 + M1;$$

4) obiettivo massimo di miglioramento complessivo per i comuni

Qualora l'obiettivo di miglioramento complessivo (N) dovesse risultare superiore, per i comuni, ad un ammontare pari all'8% sulle spese finali (O = 8% di H), l'obiettivo di miglioramento è limitato a tale ammontare.

5) obiettivo di miglioramento da utilizzare

per i comuni

N se inferiore all'8% di H

oppure

O (8% di H), se N risulta superiore;

per le province

N1, a prescindere che sia superiore o inferiore all'8% di H.

(art. 1, c. 678, 679, 680 e 682, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

3. L'obiettivo di miglioramento come sopra determinato deve essere applicato al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005, al fine di ottenere il limite del saldo finanziario 2007, in termini di competenza e di cassa, che costituisce l'obiettivo dettato dal patto di stabilità interno.

(art. 1, c. 683, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

4. Il saldo finanziario in termini di cassa, quale obiettivo 2007, è la risultante del seguente calcolo, avendo a base i saldi di cassa dei conti del bilancio 2003-2005:

A + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo I (media triennale);

B1 + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005 sulle categorie da 2 a 5 del titolo II (media triennale);

B2 + Assegnazioni (accertamenti) comunicate, in conto competenza, negli anni 2003, 2004 e 2005, dei trasferimenti statali di cui alla categoria 1 del titolo II (media triennale);

C + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo III (media triennale);

D1 + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sulle

categorie 1, 3, 4 e 5 del titolo IV (media triennale);

D2 - Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, per alienazioni patrimoniali di cui alla categoria 1 del titolo IV, per la quota destinata, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti (media triennale);

D3 + Assegnazioni (accertamenti) comunicate, in conto competenza, negli anni 2003, 2004 e 2005, dei trasferimenti statali di cui alla categoria 2 del titolo IV (media triennale);

E = Riscossioni entrate finali (media triennale);

F + Pagamenti in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo I (media triennale);

F1 - Pagamenti in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, per spese del titolo I, autorizzate dal ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco (media triennale);

G + Pagamenti in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sugli interventi da 01 a 09 del titolo II (media triennale);

G1 - Pagamenti in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, per spese del titolo II, autorizzate dal ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari (media triennale);

H = Pagamenti spese finali (media triennale);

I (D-H) = Saldo di cassa finanziario medio 2003-2005.

per i comuni

N - obiettivo di miglioramento (n. 5 del precedente punto 2);

oppure

O - obiettivo di miglioramento (n. 5 del precedente punto 2);

per le province

M1 - obiettivo di miglioramento (n. 5 del precedente punto 2);

P = Saldo finanziario di cassa, obiettivo 2007.

(art. 1, c. 682 e 683, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

4.1. Ai fini della determinazione del saldo finanziario di cassa 2007, quale obiettivo da raggiungere si evidenzia che:

a) i trasferimenti statali, sia di parte corrente (B2) che di parte in conto capitale (D2), non sono conteggiati in funzione delle riscossioni, bensì nella misura a tale titolo comunicata, per gli anni di riferimento, dall'amministrazione statale interessata;

b) le entrate del titolo IV non contabilizzano le riscossioni di crediti, di cui alla categoria 6;

c) le entrate del titolo IV non contabilizzano, altresì, le alienazioni patrimoniali, di cui alla categoria 1, per la quota destinata all'estinzione anticipata di prestiti;

d) i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano le concessioni di crediti, di cui all'intervento 10.

e) i pagamenti del titolo I e del titolo II non contabilizzano le spese, autorizzate dal ministero, necessarie all'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari.

4.2. Rispetto alla determinazione del saldo finanziario di cassa medio 2003-2005 utile per determinare l'obiettivo di miglioramento (I del precedente punto 2.), quella per il saldo finanziario di cassa 2007, ai fini dell'obiettivo da raggiungere (I precedente punto 4.), presenta le differenze di cui alle lettere c) ed e) del precedente punto 4.1.

5. Il saldo finanziario in termini di competenza, quale obiettivo 2007, è la risultante del seguente calcolo,

avendo a base i saldi di competenza dei conti del bilancio 2003-2005:

Q + Accertamenti in conto competenza, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo I (media triennale);

R + Accertamenti in conto competenza, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo II (media triennale);

S + Accertamenti in conto competenza, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo III (media triennale);

T + Accertamenti in conto competenza, negli anni 2003, 2004 e 2005, sulle categorie da 1 a 5 del titolo IV dell'entrata (media triennale);

U = Accertamenti entrate finali (media triennale);

V + Impegni di competenza, assunti negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo I (media triennale);

V1 - Impegni di competenza, assunti negli anni 2003, 2004 e 2005, per spese del titolo I, autorizzate dal ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco (media triennale);

W + Impegni di competenza, assunti negli anni 2003, 2004 e 2005, sugli interventi da 01 a 09 del titolo II (media triennale);

W1 - Impegni di competenza, assunti negli anni 2003, 2004 e 2005, per spese del titolo II, autorizzate dal ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari (media triennale);

X = Impegni di spesa finali (media triennale);

Y (U-X) = Saldo di competenza finanziario medio 2003-2005.
per i comuni

N - obiettivo di miglioramento (n. 5 del precedente punto 2);
oppure

O - obiettivo di miglioramento (n. 5 del precedente punto 2);
per le province

N1 - obiettivo di miglioramento (n. 5 del precedente punto 2);

Z = Saldo finanziario di competenza, obiettivo 2007.

(art. 1, c. 682 e 683, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

5.1. Ai fini della determinazione del saldo finanziario di competenza 2007, quale obiettivo da raggiungere si evidenzia che:

- a) le entrate del titolo IV non contabilizzano gli accertamenti per riscossioni di crediti, di cui alla categoria 6;
- b) i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano le concessioni di crediti, di cui all'intervento 10.
- c) gli impegni del titolo I e del titolo II non contabilizzano le spese, autorizzate dal ministero, necessarie all'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari.

L'obiettivo del saldo finanziario di cassa e di competenza 2008-2009

1. Anche per gli anni 2008 e 2009, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono ridurre il saldo finanziario tendenziale, in termini di competenza e di cassa, determinato sulle entrate finali e sulle spese finali.

(art. 1, c. 677, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1.1. Il saldo finanziario da conseguire per gli anni 2008 e 2009 è pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato nella misura di cui al successivo punto 2.
(art. 1, c. 681)

2. L'obiettivo di miglioramento, nella stessa misura sia per la competenza che per la cassa, è la risultante dell'applicazione di coefficienti, differenziati per anno, sui saldi di cassa e sui pagamenti di spesa corrente, desunti dai conti del bilancio 2003-2005, già determinati per il calcolo dell'obiettivo di miglioramento dei saldi finanziari 2007 (punto 2., cui si rinvia per i riferimenti delle lettere).
(art. 1, c. 678, 679, 680 e 682, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

2.1. Il primo obiettivo di miglioramento è determinato come segue sul saldo finanziario di cassa medio 2003-2005, soltanto se negativo:

per i comuni – anno 2008

I (saldo finanziario di cassa medio)

x 0,205 (coefficiente)

= L (miglioramento 1)

per le province – anno 2008

I (saldo finanziario di cassa medio)

x 0,210 (coefficiente)

= L1 (miglioramento 1)

per i comuni – anno 2009

I (saldo finanziario di cassa medio)

x 0,155 (coefficiente)

= L (miglioramento 1)

per le province – anno 2009

I (saldo finanziario di cassa medio)

x 0,117 (coefficiente)

= L1 (miglioramento 1)

2.2. Il secondo obiettivo di miglioramento è determinato come segue sui pagamenti in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003-2005, sul titolo I (media triennale):

per i comuni – anno 2008

E (media triennale pagamenti correnti)

x 0,017 (coefficiente)

= M (miglioramento 2)

per le province – anno 2008

E (media triennale pagamenti correnti)

x 0,022 (coefficiente)

= M1 (miglioramento 2)

per i comuni – anno 2009

E (media triennale pagamenti correnti)

x 0,013 (coefficiente)

= M (miglioramento 2)

per le province – anno 2009

E (media triennale pagamenti correnti)
 x 0,012 (coefficiente)
 = M1 (miglioramento 2)

2.3. L'obiettivo di miglioramento complessivo è determinato dalla somma degli importi di cui ai precedenti punti 2.1. e 2.2. relativi, rispettivamente, a ciascuno degli anni 2008 e 2009:

+ L (L1 per le Province) miglioramento 1;
 + M (M1 per le Province) miglioramento 2;
 = N (N1 per le Province) obiettivo di miglioramento complessivo.

2.4. Come per l'anno 2007, l'obiettivo di miglioramento complessivo non può risultare superiore, per i comuni, ad un ammontare pari all'8% sulle spese finali (8% di H = O); in tale evenienza l'obiettivo di miglioramento è limitato a tale ammontare.

2.5. L'obiettivo di miglioramento da utilizzare per i comuni risulta, quindi, pari ad N, se inferiore all'8% di H, oppure pari ad O (8% di H) se N risulta superiore.

2.6. L'obiettivo di miglioramento da utilizzare per le province è sempre N1, a prescindere che sia superiore o inferiore all'8% di H.

3. L'obiettivo di miglioramento come sopra determinato deve essere applicato, con le diverse risultanze per gli anni 2008 e 2009, al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005, sia di competenza che di cassa, già determinati per il calcolo dei saldi finanziari 2007 (precedenti punti 4. e 5.)

Il mancato raggiungimento degli obiettivi 2006

1. Agli enti obbligati al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità per l'anno 2006 che non abbiano contenuto l'ammontare complessivo degli impegni sulla competenza e l'ammontare complessivo dei pagamenti sulla competenza e sui residui, per la parte corrente e/o per la parte in conto capitale, entro il limite massimo delle spese sostenibili, è imposto, per l'anno 2007, il blocco delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
 (art. 1, c. 561, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1.1. Sono soppresse le ulteriori sanzioni del blocco dell'indebitamento per investimenti e del contenimento delle spesa per l'acquisto di beni e servizi.
 (art. 1, c. 701)

3. Il divieto di procedere ad assunzioni di personale riguarda (con riferimento ai commi dell'art.1 della legge 30 dicembre 2004, n.311):

- le procedure di mobilità (c. 47);
- il personale a tempo indeterminato derivante da procedure concorsuali pubbliche (c. 98);
- le figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità (c.98);
- le categorie protette (c. 98);
- il personale a tempo determinato (c.116);
- il personale con convenzione (c. 116);
- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (c.116);
- le somministrazioni di lavoro temporaneo.

4. I comuni che non hanno rispettato nel 2006 il patto di stabilità interno saranno esclusi dalla

ripartizione dell'incremento della compartecipazione comunale all'Irpef 2008, rispetto al gettito 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta, che sarà effettuata nel corso dell'anno 2008.
(art. 1, c. 702, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Il mancato raggiungimento degli obiettivi 2007-2009

1. Gli enti obbligati al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità per gli anni 2007-2009 che non avranno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o il saldo finanziario cassa entro il limite massimo consentito, sono diffidati dal Presidente del consiglio dei ministri ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
(art. 1, c. 691, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1.1. I provvedimenti adottati dagli enti devono, entro la stessa data del 31 maggio, essere comunicati al ministero dell'economia e finanze.

1.2. In caso di mancata adozione dei provvedimenti, entro il mese successivo, devono provvedere il sindaco o il presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta.

1.3. Entro la stessa scadenza del 30 giugno, i provvedimenti adottati dal commissario ad acta devono essere comunicati al ministero dell'economia e finanze.

1.4. Gli elenchi degli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato gli opportuni provvedimenti e di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione, sono pubblicati su sito del ministero economia e finanze, a fini informativi per il corretto adempimento degli obblighi tributari.

1.5. Decorso il termine del 30 giugno, senza l'adozione di alcun provvedimento, nei comuni omissivi, l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, con riferimento al periodo d'imposta in corso, è elevata dello 0,3% rispetto a quella vigente.
(art. 1, c. 692, lett. a)

1.6. Decorso il termine del 30 giugno, senza l'adozione di alcun provvedimento, nelle province omissive, la tariffa dell'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati dal 1° luglio, è elevata del 5% rispetto a quella vigente.
(art. 1, c. 692, lett. b)

1.7. Scaduto il termine del 30 giugno, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l'addizionale comunale all'Irpef e l'imposta provinciale di trascrizione.
(art. 1, c. 693).

Il monitoraggio e le verifiche

1. Per l'anno 2007, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono trasmettere, via web, trimestralmente, entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa.
(art. 1, c. 685, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1.1. Con decreto del ministero economia e finanze saranno definiti i modelli di rilevazione, le modalità del monitoraggio, il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente, nonché il modello certificativo finale.

1.2. Le informazioni trimestrali sono fornite all'ANCI, all' UNCEM e all'UPI direttamente dal ministero economia e finanze
(art. 1, c. 690)

2. La certificazione annuale deve essere trasmessa entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati di pre-consuntivo.
(art. 1, c. 686, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

2.1. La certificazione, redatta su modello approvato con D.M., deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario.

3. Con decreto ministeriale da emanarsi, saranno stabiliti tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica alla sezione enti locali della Corte dei conti dei dati relativi al patto di stabilità interno.
(art. 227, c. 6, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

4. L'organo di revisione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, verifica il rispetto degli obiettivi annuali e, in caso di mancato raggiungimento, ne dà comunicazione al ministero interno sulla base di un modello e con le modalità che saranno stabilite con D.M.
(art.1, c. 150, legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel testo modificato dall'art. 1, c. 701, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

4.1. Per la verifica degli obiettivi non è necessaria l'approvazione formale del rendiconto dell'anno di riferimento, in quanto le risultanze possono essere determinate con riferimento alle scritture di bilancio.
(lett. B., circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n. 8).

4.2. Il termine ultimo per la verifica, da parte dell'organo di revisione, degli obiettivi programmatici di competenza e di cassa è conseguente a quello di approvazione del rendiconto.
(lett. B.1., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n. 5).

4.3. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti dell'organo di revisione.

5. La commissione tecnica per la finanza pubblica, istituita presso il ministero dell'economia e finanze, ha anche la finalità di elaborare studi e proposte sui meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del patto di stabilità europeo.
(art. 1, c. 474, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

LA RIDUZIONE DEL RAPPORTO DEBITO/PIL

1. Le azioni per il miglioramento del saldo finanziario e la destinazione a riduzione del debito dei proventi derivanti dalla dismissione di partecipazioni mobiliari supportano anche l'obiettivo della riduzione del rapporto tra l'ammontare di debito e il prodotto interno lordo, pur non essendo più, quest'ultimo, dal 2002, obiettivo imposto agli enti locali. (art. 28, c. 3, legge 23 dicembre 1998, n. 448).

2. È soppressa dal 1° gennaio 2007 la norma in forza della quale, ai fini della riduzione del debito, gli enti potevano anche procedere al rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa dd. pp., ad eccezione di quelli con quota a parziale o totale carico di altri soggetti. (art.28, c.3, secondo periodo, legge 23 dicembre 1998, n.448, soppresso dall'art. 1, c. 699, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

2.1. L'eventuale contributo erariale spettante sui mutui oggetto di estinzione è rimasto invariato, sia per quanto attiene all'oggetto quantitativo che alla durata del contributo stesso. (circolare ministero interno, 27 aprile 1999, n.F.L.19).

L'estinzione anticipata dei mutui Cassa dd. pp. (soppressa dal 2007)

1. Al rimborso anticipato non si applicava la penale prevista dalle vigenti disposizioni.

2. Per accedere alla estinzione anticipata dei mutui, il consiglio dell'ente ha deliberato un piano finanziario dei mutui concessi dalla Cassa dd. pp. chiesti a rimborso, riferito al quinquennio che aveva inizio con l'anno di presentazione della domanda di estinzione anticipata, e doveva mostrare l'andamento del debito alla fine di ciascuno degli anni del quinquennio stesso.

2.1. La deliberazione consiliare di approvazione del piano finanziario doveva, altresì, contenere una dettagliata relazione illustrativa.

2.2. Nel piano era da tenersi conto e indicare espressamente il risparmio di interessi conseguente alla estinzione anticipata dei mutui, che determina avanzo di parte corrente per il quinquennio, e la stima delle previsioni sulle entrate derivanti da dismissioni mobiliari.

3. In relazione al debito residuo risultante alla fine di ciascun anno del quinquennio, occorreva, poi, determinarne il rapporto con il PIL, rappresentato da un valore con almeno due cifre decimali diverse da zero.

4. La riduzione del rapporto debito residuo/PIL doveva essere tale da assicurare che, alla fine del quinquennio, rispetto all'anno iniziale, fosse almeno del 10%.

4.1. Era consentita una temporanea inversione di tendenza nella riduzione continuativa del rapporto, purchè non compromettesse, comunque, il raggiungimento dell'obiettivo finale.

5. I piani finanziari sono stati formulati anche in anni successivi al 2000, fino al 2006, sempre con prospettiva quinquennale.

5.1. La domanda di estinzione doveva indicare, oltre all'ammontare complessivo delle risorse da destinare all'estinzione anticipata, anche l'eventuale distribuzione delle risorse stesse per rimborso anticipato dei mutui nell'arco del quinquennio, nonché le scadenze nelle quali effettuare i versamenti dell'anno in corso.

versamenti dell'anno in corso.

5.2. Nel caso in cui il piano finanziario prevedeva estinzioni distribuite nell'arco del quinquennio, le scadenze prescelte entro le quali effettuare i versamenti dovevano essere comunicate alla Cassa dd.pp. entro il 31 marzo di ogni anno.

5.3. I versamenti possono essere effettuati entro e non oltre le date del 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno.

5.4. Per i versamenti effettuati entro il 30 giugno, la riduzione del debito residuo decorrerà dal 1° luglio.

5.5. Per i versamenti effettuati entro il 31 dicembre, la riduzione del debito decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.

6. I piani finanziari formulati per gli anni 2001/2005 e successivi, dovevano essere trasmessi al Ministero dell'economia e finanze ed alla Cassa dd.pp. entro il 31 marzo del primo anno del quinquennio.

7. Per i piani finanziari relativi agli anni 2001/2005 e per quelli successivi, presentati entro il 31 marzo del primo anno del quinquennio, la verifica del rispetto delle prescrizioni è effettuata dalla Cassa dd.pp. che ne comunica l'esito al Ministero dell'economia e finanze entro il 30 aprile .

7.1. Il Ministero dell'economia e finanze, entro il successivo 15 maggio, informa gli enti circa l'approvazione del piano ed autorizza la Cassa dd. pp. ad estinguere i mutui in essere partendo da quelli con tasso nominale più elevato e, a parità di tasso, con vita residua più breve e fino a copertura dell'entità autorizzata.

7.2. La Cassa dd.pp. provvede ad estinguere anticipatamente alla pari mutui fino a concorrenza dell'ammontare delle risorse indicate dall'ente.

7.3. Non può procedersi all'estinzione parziale di un singolo mutuo.

8. La Cassa dd. pp. comunica agli enti, entro il 15 giugno ed il 30 ottobre, la somma da versare alla scadenza prescelta, l'elenco dei finanziamenti che saranno estinti e le modalità per il pagamento.

8.1. Il versamento deve essere effettuato alle scadenze prescelte, entro e non oltre le date del 30 giugno e 31 dicembre, ed allo stesso deve seguire, con urgenza, la trasmissione alla Cassa dd. pp. di copia della quietanza o della ricevuta del bollettino di c/c postale.

8.2. A ricezione, la Cassa dd.pp. provvederà ad estinguere i mutui e a trasmettere il relativo provvedimento.

9. La mancata esecuzione dei versamenti nei termini non consente di dare corso all'operazione di estinzione.

10. Nella determinazione delle somme da pagare, il residuo debito da versare è decurtato delle somme eventualmente non erogate dalla Cassa dd. pp., relativamente ai mutui non ancora interamente somministrati.

11. Ai fini del monitoraggio dei piani finanziari, ciascun ente deve trasmettere alla Cassa dd.pp., entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2000 per i piani finanziari 1999/2003, una tabella

30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2006 per i piani finanziari 1997/2003, una tabella contenente i dati tratti dal rendiconto dell'esercizio precedente e le eventuali nuove stime per gli anni successivi elaborati su prospetto strutturato in modo analogo al piano finanziario presentato e approvato.

11.1. In presenza di una dinamica divergente da quella programmata, la Cassa dd. pp. provvede ad informare il Ministero dell'economia e finanze.

12. Il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano alla fine del quinquennio comporterà il pagamento della penale per l'estinzione anticipata dei mutui Cassa dd. pp., nella misura fissata dal D.M. 7 gennaio 1998, pari alla differenza tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue, utilizzando come tasso di sconto il tasso nominale vigente per i mutui ordinari della Cassa al momento della presentazione della domanda di estinzione anticipata, e il residuo debito stesso.

12.1. La Cassa dd.pp. ne da comunicazione al Ministro dell'economia e finanze ai fini dell'emanazione del provvedimento per l'attivazione della procedura del recupero della penale.

12.2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato in tre anni, anche mediante riduzione dei trasferimenti statali, oppure con recupero coattivo della Cassa dd.pp., mediante trattenuta sui crediti a qualsiasi titolo degli enti mutuatari.

Estinzione agevolata mutui Cassa dd.pp.

Per il periodo 2006 – 2011, i dati del Pil nazionale da utilizzare nella formulazione dei piani finanziari di cui all'art.28, comma 3, della legge 448/1998, per l'estinzione agevolata dei mutui contratti con la Cassa dd.pp., sono i seguenti:

anno 2006 - 1.468.646 mln. Euro

“ 2007 - 1.510.158 “ “

“ 2008 - 1.561.069 “ “

“ 2009 - 1.614.810 “ “

“ 2010 - 1.673.613 “ “

“ 2011 - 1.733.164 “ “

(circolare ministero economia e finanze, dipartimento del tesoro, 21 novembre 2006, n.11, in G.U. n.282 del 4 dicembre 2006).

ADEMPIMENTI E SCADENZE (1)

Scadenza non definita

- Decreto ministeriale di definizione del modello di monitoraggio trimestrale, del prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente e del modello certificativo finale, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e delle modalità di trasmissione al ministero dell'economia e finanze.
(art. 1, c. 685).

- Decreto ministeriale di definizione del modello di comunicazione, da parte dell'organo di

revisione, del mancato rispetto degli obiettivi annuali e delle modalità di trasmissione al ministero dell'interno.
(art. 1, c. 150, legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel testo modificato dall'art. 1, c. 701).

1 GENNAIO

- (Termine iniziale) Elaborazione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, del prospetto dimostrativo dell'obiettivo dei saldi finanziari di competenza e di cassa 2007-2009, ai fini della verifica della coerenza delle previsioni di entrata e di spesa da iscrivere nel bilancio di previsione. (La trasmissione del prospetto al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, è condizionata, nei tempi e nelle modalità, a D.M. da emanare).
(art. 1, c. 684 e 685).

- (Termine iniziale) Deliberazione consiliare di variazione al bilancio di previsione – bilancio annuale 2007, relazione revisionale e programmatica e bilancio pluriennale 2007/2009 – negli enti che lo hanno approvato entro il 31 dicembre 2006, per rendere coerenti le previsioni di entrata e di spesa all'obiettivo programmatico.
(art. 1, c. 684).

30 GENNAIO

- Trasmissione, da parte delle province, dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze-dipartimento della ragioneria generale dello Stato- I.Ge.P.A.- ufficio II, mediante posta elettronica, all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI, del prospetto sui saldi finanziari di competenza e di cassa, relativi a tutto l'anno 2006.
(art. 1, c. 30 e 37, legge 30 dicembre 2004, n. 311; lett. F. circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n. 8).

31 GENNAIO

- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell'obiettivo programmato del saldo finanziario di competenza e di cassa a tutto l'anno 2006 e comunicazione, in caso di mancato rispetto, all'Ente, al Ministero dell'Interno ed al Ministero dell'economia e finanze-dipartimento ragioneria generale dello Stato- I.Ge.P.A.- Ufficio II, mediante e-mail, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, e alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, sempre via e-mail, per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 20.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nonché all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI.
(art. 1, c. 31, 32 e 37, legge 30 dicembre 2004, n. 311; lett. E, circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n. 8).

31 MARZO

- Provvedimento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per eventuale diversa disciplina da applicare agli enti locali dei rispettivi territori.
(art.1, c. 660).

30 APRILE

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica, del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 1° trimestre 2007, qualora il D.M. sulle modalità e tempi di trasmissione dei modelli sia stato emanato entro il 31 marzo 2007.
(art. 1, c. 685).

30 GIUGNO

- Riproduzione e nuova trasmissione, da parte delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II – mediante applicazione Web, all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI, dei modelli sui saldi finanziari relativi all'anno 2006, qualora le informazioni trasmesse entro il 30 gennaio 2007 sulla base dei dati di pre-consuntivo differissero da quelli definitivi rilevati con l'approvazione del rendiconto 2006.
(lett. F., circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n.8).

- Termine ultimo, connesso all'approvazione del rendiconto 2006, per la verifica, da parte del collegio dei revisori, del raggiungimento degli obiettivi programmatici 2006 di competenza e di cassa.
(lett. B.1., circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n.8).

- Trasmissione alla Cassa depositi e prestiti, da parte delle province e dei comuni che hanno presentato nei termini domanda di estinzione anticipata con piano finanziario 2005/2009 o precedente, di una tabella contenente i dati tratti dal rendiconto dell'esercizio 2006 e le eventuali nuove stime per gli anni successivi, ai fini del monitoraggio dei piani finanziari. (2).
(art. 28, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e circolare ministero tesoro, 17 febbraio 2000, n. 3).

- Termine entro il quale deve essere eseguito il versamento alla Cassa depositi e prestiti delle risorse destinate all'estinzione anticipata di mutui, per la quota che andrà a ridurre il residuo debito dal 1° luglio, nella misura comunicata entro il 15 giugno dalla Cassa dd.pp. medesima, da parte delle province e dei comuni che hanno presentato domanda di rimborso dei mutui con piano finanziario. (3).
(circolare ministero tesoro, 17 febbraio 2000, n. 3).

- Trasmissione alla Cassa depositi e prestiti – Div. V – anche via fax, di copia della quietanza o della ricevuta del bollettino di c/c postale.
(circolare ministero tesoro, 17 febbraio 2000, n. 3).

30 LUGLIO

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, al

ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica, del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 2° trimestre 2007.

(art.1, c. 685).

30 OTTOBRE

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica, del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 3° trimestre 2007.

(art.1, c. 685).

- Termine entro il quale la Cassa depositi e prestiti deve comunicare le somme da versare alla scadenza prescelta, entro e non oltre il 31 dicembre, per l'estinzione anticipata, l'elenco dei finanziamenti che saranno estinti, nonché le modalità di pagamento, alle province ed ai comuni che hanno presentato domanda di rimborso dei mutui.(4).

(art. 28, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e circolare Ministero tesoro, 17 febbraio 2000, n. 3).

31 DICEMBRE

- Termine entro il quale deve essere eseguito il versamento alla Cassa depositi e prestiti delle risorse destinate all'estinzione anticipata di mutui, per la quota che andrà a ridurre il residuo debito dal 1° gennaio dell'anno successivo, nella misura comunicata entro il 30 ottobre dalla Cassa dd.pp. medesima.(5).

(art. 28, c. 3, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e circolare Ministero tesoro 17 febbraio 2000, n. 3).

- Trasmissione alla Cassa depositi e prestiti –Div. V – anche via fax, di copia della quietanza o della ricevuta del bollettino di c/c postale.

1 GENNAIO 2008

- Decorrenza dell'aumento dello 0,30%, rispetto all'aliquota vigente, dell'addizionale comunale all'Irpef per il periodo d'imposta 2008, nei comuni che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro i limiti consentiti e che non avranno adottato i provvedimenti necessari entro il 30 giugno 2008. (art.1, c. 692, lett. a).

31 MARZO 2008

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze –dipartimento della ragioneria generale dello Stato- I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica, della certificazione annuale 2007 sui saldi finanziari.

(art. 1, c. 686).

- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell'obiettivo programmato del saldo finanziario di competenza e di cassa a tutto l'anno 2007 e comunicazione, in caso di mancato rispetto, al Ministero dell'Interno.

(art. 1, c. 32, legge 30 dicembre 2004, n. 311; art. 1, c. 150, legge 23 dicembre 2005, n. 266;

art. 1, c. 701).

1 APRILE 2008

- (Termine iniziale) Diffida del Presidente del consiglio dei ministri agli enti che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro il limite massimo consentito, ad adottare i necessari provvedimenti. (art. 1, c. 691).

31 MAGGIO 2008

- Adozione dei provvedimenti necessari, da parte degli enti che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro il limite massimo consentito, diffidati dal Presidente del consiglio dei ministri. (art. 1, c. 691).

- Comunicazione dei provvedimenti adottati al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, da parte degli enti che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro il limite massimo consentito e che sono stati diffidati dal Presidente del consiglio dei ministri. (art. 1, c. 691).

1 GIUGNO 2008

- Assegnazione dei poteri di commissario ad acta, da parte del sindaco o del presidente della provincia negli enti che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro il limite massimo consentito e che non hanno provveduto, dopo la diffida del Presidente del consiglio dei ministri, ad adottare, entro il 31 maggio 2008, i provvedimenti necessari. (art. 1, c. 691).

- 30 GIUGNO 2008

- Adozione dei provvedimenti necessari, da parte del sindaco o del presidente della provincia, nella qualità di commissari ad acta, negli enti che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro il limite massimo consentito e che, diffidati dal Presidente del consiglio dei ministri, non hanno adottato i provvedimenti entro il 31 maggio 2008. (art. 1, c. 691).

- Comunicazione dei provvedimenti adottati al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, da parte del sindaco o del presidente della provincia, nella qualità di commissari ad acta, negli enti che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro il limite massimo consentito e che, diffidati dal Presidente del consiglio dei ministri, non hanno adottato i provvedimenti entro il 31 maggio 2008. (art. 1, c. 691).

1 LUGLIO 2008

- Decorrenza dell'aumento del 5%, rispetto alla tariffa vigente, dell'imposta provinciale di trascrizione per i pagamenti da effettuare, nelle province che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro i limiti consentiti e che non hanno adottato i provvedimenti necessari entro il 30 giugno 2008.

(art. 1, c. 692, lett. a).

- Cessazione dei poteri del sindaco, nella qualità di commissario ad acta, di adottare provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale comunale all'Irpef, nei comuni che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro i limiti consentiti, che sono stati diffidati dal Presidente del consiglio dei ministri e laddove i consigli, prima, entro il 31 maggio 2008, ed il commissario ad acta, dopo, entro il 30 giugno, non hanno adottato i provvedimenti necessari. (art. 1, c. 693).

- Cessazione dei poteri del presidente della provincia, nella qualità di commissario ad acta, di adottare provvedimenti che abbiano ad oggetto l'imposta provinciale di trascrizione, nelle province che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro i limiti consentiti, che sono state diffidate dal Presidente del consiglio dei ministri e laddove i consigli, prima, entro il 31 maggio 2008, ed il commissario ad acta, dopo, entro il 30 giugno, non hanno adottato i provvedimenti necessari. (art. 1, c. 693).

Note

(1) I riferimenti normativi senza ulteriore indicazione oltre all'articolo e al comma richiamano la legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(2) La tabella deve essere trasmessa ogni anno, con riferimento ai dati dell'esercizio precedente ed alla stima per gli anni successivi, compresi nel piano finanziario.

(3) Il versamento deve essere eseguito alla scadenza prescelta, entro e non oltre la data del 30 giugno, di ogni anno ricompreso nel piano finanziario.

(4) La comunicazione deve essere effettuata, alla scadenza del 30 ottobre, per ogni anno ricompreso nel piano finanziario.

(5) Il versamento deve essere eseguito alla scadenza prescelta, entro e non oltre la data del 31 dicembre, di ogni anno ricompreso nel piano finanziario.